



COMUNE DI MONTAPPONE

Provincia di FERMO

Ufficio Polizia Municipale

Via G. Leopardi n.12 63835 MONTAPPONE -FM - tel. 0734/760426 - fax 0734/760709 - C.F.: 81001810449 - P. IVA: 00371340449
polizia@comunemontappone.it

Prot. n.1642

Ordinanza Sindacale n. 56

OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE

**PULIZIA DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI PRIVATI IN AREA COMUNALE PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA E PER IL DECORO URBANO - AB. SIG. **

IL SINDACO

Premesso che la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, costituisce una responsabilità primaria di tutta la collettività;

Considerato che le situazioni di incuria e di degrado, soprattutto nell'area urbana, concorrono a ledere ed a sminuire l'immagine cittadina, a rendere precarie le condizioni igienico sanitarie e di salubrità ambientale, con conseguente complessivo danno alla salute pubblica ed alla sicurezza in generale;

Premesso che l' Autorità Comunale può disporre, in presenza di particolari eventi che incidono sulla collettività territoriale, ordinanze inerenti alla tutela dell' igiene e della salute delle persone a salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali " Funzioni e responsabilità della dirigenza";

Considerato che il Comune di Montappone con Delibera Consiliare numero 6 del 30 gennaio 1989 ha approvato il Regolamento Locale di Igiene nel quale si stabilisce:

- **all'art. 27** " spazi di ragione privata: *omissis* i cortili, le corti interne ed in genere tutti i luoghi di ragione privata debbono essere sgombri da ogni immondezza e di qualsiasi deposito che possa cagionare sconci, umidità, cattive esalazioni, costituire offesa all' igiene e al decoro o menomare l'areazione naturale".

- **all'art.75** " *omissis* non è permesso allevare e tenere a qualsiasi titolo bovini, equini ecc. sia all'interno del centro del capoluogo che degli altri centri abitati o nuclei abitati".

- **all' art. 77** "*omissis* vieta la pulizia degli animali e loro eventuali attrezzi sul suolo pubblico che privato sia all'interno che all'esterno degli edifici nell'ambito dei centri e nuclei abitati".

Considerato che l'abitazione del Sig. ' e relativa corte – descritti all'Agenzia del Territorio al Foglio n. mappale – sono comprese all'interno della delimitazione del Centro Abitato di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n.129 del 27-07-1993;

Richiamata la nota pervenuta in data 20-04-2017 prot. n. 1367, con la quale l'Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 4 ha comunicato di aver effettuato in data 11-04-2017

congiuntamente al personale della Polizia Municipale, un sopralluogo presso l'abitazione del sig. _____ ;

Preso atto che il sig. _____ detiene in centro abitato nello spazio di propria pertinenza, adiacente l'abitazione, in un ricovero approssimativo, un cavallo-pony, oltrechè sempre su spazi di proprietà ha accatastato materiali di varia natura, in particolare bancali in legno, possibile ricettacolo di animali;

Considerato che la presenza di tale equide all'interno del centro abitato è causa di emissioni maleodoranti e fonte, altresì, di proliferazione di insetti nocivi con grave pregiudizio per l'igiene pubblica e per la salubrità del territorio;

Considerato che tale equide (pony) si trova nelle immediate vicinanze del plesso scolastico Collodi , del Centro Sportivo Europa e della palestra comunale;

Rilevato che sussistono le condizioni critiche determinanti gli inconvenienti igienico-sanitari, come da relazione di sopralluogo;

Pertanto risulta necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi che determinano il depauperamento del patrimonio collettivo e che favoriscono situazioni generali di malcostume ed incuria;

Precisato che dello stato dei luoghi è stato effettuato rilevamento fotografico (04.03.2017);

Visti:

il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

l'art. 7 bis del D. Lgsvo 267/2000 di seguito riportato che stabilisce l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni regolamentari e delle ordinanze comunali;

1. salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25euro a 500 euro.

1- bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base delle disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 art. 17;

la legge n. 688 del 24 novembre 1981 così come modificata dalla legge 125 del 24.07.08;

i vigenti regolamenti comunali in materia;

Per le motivazioni espresse in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

O R D I N A

Al Sig. _____ , nato a _____ il _____ , residente a _____ in Via _____ , in qualità di trasgressore-proprietario delle aree interessate, di effettuare i seguenti interventi:

- di trasferire in zona rurale l'equide (pony) sopra citato;
- eliminazione dei materiali di vario genere, ammassati nelle aree sopra indicate;
- eliminazione di immondizie e rifiuti in genere, mantenendo l'area pulita ed in perfetto ordine;

Quanto sopra prescritto dovrà essere realizzato entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di notifica della presente Ordinanza.

Trascorso inutilmente tale termine, i lavori di che trattasi saranno eseguiti a cura di questa Amministrazione Comunale con spese tutte a carico dell'interessato.

La violazione di quanto sopra disposto con il presente atto/provvedimento comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative specificatamente previste.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua notifica.

D I S P O N E

che la presente ordinanza venga:

- notificata all'interessato
- trasmessa all'Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 4
- trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Falerone (FM)

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

Si demanda alla Polizia Municipale la verifica dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 20.05.2017



II SINDACO
Geom. *Mauro Ferranti*